



## Atto Costitutivo DESIDERIA ETS



L'anno 2024, il giorno 5 del mese di ottobre alle ore 18:00, presso la futura sede sociale della costituenda Associazione, sita in PESCARA (PE), VIA CAVOUR 62 sono riunite le seguenti persone:

- Chiara Bonu, nata a Pescara (PE) il 25/05/1994, residente in Francavilla al Mare (PE), Via A. De Nino 9, C.F. BNOCHR94E65G482L;
- Marco Fleming, nato a Milano (MI) il 17/04/1973, residente in Pescara (PE), via Raffaello Sanzio 187 (PE), C.F. FLMMRC73D17F205C;
- Davide Silvestri, nato a Pescara (PE) il 12/01/1984, residente in Montesilvano (PE), via Giolitti 1, C.F. SLVDVD84A12G482D;
- Manuel Vallescura, nato a Pescara (PE) il 04/05/1975, residente in Montesilvano (PE), corso Umberto I 586, C.F. VLLMNL75E04G482G;
- Umberto Grasso, nato a Termoli (CB) il 25/01/1996, residente in San Severo (FG), via Rossa Guido 117, C.F. GRSMRT96A25L113P
- Martina Suriani, nata a Ortona (CH) il 24/10/1981, residente in Lanciano (CH) vico 12 corso Roma 2, C.F. SRNMTN81R64G141L;
- Serena Inverso, nata a Pescara (PE) il 31/10/1986 residente in Montesilvano (PE), via San Pietro 33, C.F. NVRSRN86R71G482A;

al fine di costituire un'associazione culturale assistenziale non riconosciuta, ente di Terzo settore. La costituzione dell'Associazione Desideria sedimenta, articola e concretizza una lunga serie di attività già poste in essere nel corso del 2023 e del 2024 dal collettivo informale Desideria costituito dagli stessi soci fondatori. Vista l'ampiezza della partecipazione e la continuità dell'attività di organizzazione eventi culturali avvenuta in questi due anni e la programmazione che si prevede per il futuro, si è ora deciso di optare per una forma più ufficiale e strutturata al fine di meglio proseguire ciò sul quale i soci sono già al lavoro dagli inizi del 2023. Tali attività continuative sono riconoscibili dal marchio. Tale marchio è consistente in un orsacchiotto di pezza stilizzato di colore marrone con harness nero e gagball arcobaleno su sfondo nero, riportante nella parte superiore la scritta DESIDERIA di colore bianco, del quale i soci fondatori della presente associazione rivendicano paternità.

Viene nominata a presiedere la riunione Chiara Bonu, che – accettando – chiama all'incarico di Segretaria Davide Silvestri.

La Presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a promuovere la costituzione di un ente di Terzo settore (ETS) e culturale non a fini di lucro.

Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui giovani e cittadini tutti che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative.

L'assemblea delibera quindi che l'associazione sia denominata: "DESIDERIA" e che la sua sede legale sia posta in PESCARA (PE), via CAVOUR 62.

L'utilizzo della qualifica di ente di Terzo settore è subordinato all'avvenuta iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS); pertanto l'acronimo "ETS" dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data dell'effettiva iscrizione.

La Presidente dell'assemblea dà lettura della proposta di Statuto (che costituisce parte integrante del presente atto), che dopo ampia e proficua discussione è posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Sono nominati componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione la soci:

- Chiara Bonu
- Marco Fleming
- Davide Silvestri
- Serena Inverso
- Umberto Grasso

La consiglieri eleggono al loro interno:

- Presidente e legale rappresentante dell'Associazione: Chiara Bonu
- Vicepresidente: Marco Fleming
- Segretario: Davide Silvestri

Tutti la eletti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili; la firmataria del presente documento, in qualità di soci e eletti, dichiarano di autorizzare sin d'ora il trattamento dei propri dati personali per le finalità relative e connesse al ruolo assunto e agli incarichi ricevuti.

Gli organismi provvisori nominati resteranno in carica sino allo svolgimento della prima Assemblea della soci che avverrà trascorso un anno dalla data di costituzione.

L'assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci dell'Associazione, libero a tutta la cittadini a norma di statuto, salvo ratifica del Consiglio.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore 18.45.

Letto, approvato e sottoscritto

Chiara Bonu  
Marco Fleming  
Davide Silvestri  
Serena Inverso  
Umberto Grasso

La Presidente

Chiara Bonu

La Segretario

Davide Silvestri



## Statuto DESIDERIA ETS

### Premessa

Con l'obiettivo di promuovere politiche che favoriscono la convivenza delle differenze nel rispetto di ogni soggettività, nella stesura dello statuto è stato adottato un linguaggio inclusivo prevedendo, ove necessario, l'utilizzo del simbolo schwa (ə) e del corrispondente simbolo al plurale (3).

Comprendendo le possibili difficoltà nell'oralità, si propone di leggere lo schwa (ə) come femminile sovraesteso.

## TITOLO I – Definizioni e Finalità

### Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

1. È costituita l'associazione non riconosciuta, culturale e assistenziale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS e ss.mm.ii), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "DESIDERIA ETS" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo) con sede legale in PESCARA (PE), via CAVOUR 62.
2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione altri enti di Terzo settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo "ETS" e diventerà "DESIDERIA".
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea delle soci3 non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondator3, associat3, lavorator3 e collaborator3, amministrator3 ed altr3 componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. Gli scopi principali e le finalità dell'Associazione sono:
  - a) promuovere socialità, cultura, formazione ad ogni livello, ed eventi di ogni declinazione e linguaggio culturale e di spettacolo, tematiche come i diritti sociali e civili, la rivendicazione di una sessualità libera, l'inclusione, la lotta a pregiudizi e discriminazioni e repressioni, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità, al fine di contribuire alla crescita culturale e civile della propri3 soci3, come dell'intera comunità kinky, poly e queer;
  - b) l'impegno per una società che abbia come priorità la cura e il benessere delle persone, del vivente e del pianeta, e che riconosca il diritto alla felicità; la promozione sociale, culturale e civile delle persone;
  - c) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
  - d) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità; l'impegno nel volontariato civile e solidale;
  - e) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
  - f) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
  - g) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
  - h) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
  - i) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.

### Articolo 3 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS. In particolare, l'associazione si propone di:
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
  - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

#### **Articolo 4 – Volontariato**

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associats. La qualifica di volontarie è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socia o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere la volontaria dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
4. Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

## **TITOLO II - Soci**

#### **Articolo 5 – Ammissione**

1. Il numero delle soci è illimitato. Può diventare socia chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
2. In considerazione delle attività esercitate, la minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socia previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
  1. Alle aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
  2. Lo status di socia, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. La aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

#### **Articolo 6 – Procedimento di ammissione**

1. È compito del Consiglio Direttivo, o di singole componenti da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che la aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di DESIDERIA APS e con l'iscrizione nel Libro delle Soci.
2. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessata potrà presentare ricorso alla Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea alla sua prima convocazione.

#### **Articolo 7 – Diritti delle associats**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte le associats.
2. Le associats hanno diritto a:
  - a) frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

- b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
  - c) discutere ed approvare i rendiconti;
  - d) eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
  - e) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
  - f) approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
3. Hanno diritto di voto in Assemblea le soci che siano iscritte da almeno tre mesi nel Libro delle Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

#### Articolo 8 – Doveri della associata

1. La associata sono tenute a:
- a) rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
  - b) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
  - c) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso le altre soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
  - d) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea delle soci;
  - e) osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

#### Articolo 9 – Perdita della qualifica di socia

1. La qualifica di socia si perde per:
- a) decesso;
  - b) scioglimento dell'Associazione;
  - c) mancato pagamento della quota associativa annuale;
  - d) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  - e) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
  - f) espulsione o radiazione.
2. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associata senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.



#### Articolo 10 – Azioni disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti della associata, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
- 2. inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - 3. denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, della associata;
  - 4. l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
  - 5. il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  - 6. appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
  - 7. l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
  - 8. l'arrecare danni morali o materiali ad altre associate ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero l'adottare condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

#### Articolo 11 – Trasparenza

- 1. Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto con comunicazione scritta.
- 2. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni alla Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea delle soci utile, che deciderà in via definitiva.

## TITOLO III - Patrimonio Sociale e rendicontazione

### Articolo 12 – Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative
2. Esso è costituito da:
  - a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  - b) eccedenze degli esercizi annuali;
  - c) erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
  - d) partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
  - e) ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.
3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### Articolo 13 – Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
  - a) quote annuali di adesione e tesseramento della soci;
  - b) proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
  - c) proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
  - d) contributi pubblici e privati;
  - e) erogazioni liberali;
  - f) raccolte fondi;
  - g) ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.



### Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio

1. L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'Assemblea della soci entro 160 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso ai sensi dell'art. 13 del CTS.
2. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

### Articolo 15 – Bilancio sociale

1. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori a 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

## TITOLO IV - Organismi dell'Associazione

### Articolo 16 – Organismi

1. Sono organismi di direzione dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea della soci;
  - b) il Consiglio Direttivo.
  - c) Tutte le cariche elettive sono gratuite.
  - d) È organismo di garanzia e controllo:
  - e) l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017.
2. Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
3. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché la partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.



#### **Articolo 17 – Partecipazione**

1. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea la socià che siano iscritte da almeno tre mesi nel Libro della socià e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
2. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno quindici giorni - prima.

#### **Articolo 18 – Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea generale della socià può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dalla Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ovè nominato) o almeno un quinto della socià aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

#### **Articolo 19 – Convocazione dell'assemblea**

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno della socià con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero della intervenute. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti della presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.
2. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

#### **Articolo 20 – Modifiche statutarie**

1. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto della socià, è indispensabile la presenza di almeno un terzo della socià con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti della partecipanti.
2. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.
3. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta della socià aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.
4. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

#### **Articolo 21 – Svolgimento dell'assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o da una persona associata, eletta dall'Assemblea stessa. La presidente dell'Assemblea propone una segretaria verbalizzante eletta in seno alla stessa.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo della socià presenti con diritto di voto.
3. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità 3 componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.
5. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura della segretaria, che li firma insieme alla Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione della socià per la consultazione.

#### **Articolo 22 – Competenze dell'assemblea**

1. L'Assemblea generale della socià, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:
  - a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
  - b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre socià, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
  - c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
  - e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
  - f) delibera sulla responsabilità della componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - g) delibera sulle modificazioni dello statuto;

- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

#### **Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea della socià, ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 eletti fra la socià. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni e la sua componenti sono rieleggibili.
2. La componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

#### **Articolo 24 – Commissioni di lavoro e incarichi**

1. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

#### **Articolo 25 – Cariche sociali**

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
  - a) la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
  - b) la Vicepresidente: coadiuva la Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
  - c) la Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con la Presidente; presiede il Consiglio in assenza della Presidente e della Vicepresidente.
2. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.
3. Il Consiglio può inoltre distribuire fra la componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

#### **Articolo 26 – Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Compiti del Consiglio Direttivo sono:
  - a) convocare l'Assemblea della socià;
  - b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
  - c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  - d) predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
  - e) predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
  - f) individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
  - g) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
  - h) predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
  - i) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
  - j) deliberare circa l'ammissione della socià, può delegare allo scopo una o più Consigliere;
  - k) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti della socià;
  - l) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
  - m) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
  - n) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
  - o) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
  - p) presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo;
  - q) stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;



- r) compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea della società.

#### **Articolo 27 – Riunioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione della Presidente.
2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità della Consiglieri.
3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza della Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti della presenti.
4. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da una sola Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
5. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura della Segretaria, che lo firma insieme alla Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione della società che richiedano di consultarlo.

#### **Articolo 28 – Decadenza e dimissioni**

1. La Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. La Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque la Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
2. È facoltà della Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.
3. La consigliere decaduta o dimissionaria può essere sostituita, ove esista, dalla società risultata prima dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea della società utile provvede a reintegrare la componenti del Consiglio decadute; la nuova eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
4. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.
5. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

#### **Articolo 29 – Organo di controllo**

1. L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unica componente dovrà essere dotata dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II.
2. Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, alla componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, Almeno una della componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, la restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, comma I, lett. a).
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
5. La componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alla amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione della società che richiedano di consultarlo.

#### **Articolo 30 – Revisione legale**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:
  - a) potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
  - b) ovvero nominerà una revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



### TITOLO V - Norme di Scioglimento

#### Articolo 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio








1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

### Disposizioni Finali

#### Articolo 32 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto


  
  
  
  
  
  




La Presidente



La Segretaria



AGENZIA DELLE ENTRATE  
 DIREZIONE PROVINCIALE DI  
 PESCARA  
 Ufficio Territoriale di Pescara  
 Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

n. 1694 serie 3  
 Versati Euro 200,00  
 (...)  
 con Mod.  
 IL DIRETTORE

1° originale dell'atto qui  
 registrato il 16.10.2024

